



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CREMONA-ODV

C. F. 93068130199



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 GENNAIO 2025

Il giorno 29 gennaio 2025 alle ore 21,00 a Sospiro (CR) in Piazza Europa n. 1 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci del COORDINAMENTO VOLONTARIATO CREMONA PROTEZIONE CIVILE ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica della sede legale
- 2) Modifica dello statuto

Sono presenti, fisicamente o per delega, n. 16 soci su un totale di n. 16 Soci iscritti.

Presiede l'assemblea il sig CLAUDIO FRIGERI nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza il sig. BRUNO CANEVARI nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci valido per l'assemblea straordinaria prende la parola e illustra il primo punto all'ordine del giorno:

- 1) A seguito della disponibilità ricevuta dal CSV Lombardia Sud ETS di ospitare la sede legale dell'associazione, in attesa di trovare uno spazio adeguato alle esigenze organizzative e operative della nostra organizzazione, si propone a codesta assemblea di spostare la sede legale da Cremona, via della Conca n 3 a **Cremona, via San Bernardo 2**.
L'Assemblea, chiamata a votare, delibera all'unanimità di modificare la sede legale.
- 2) Il presidente informa che a seguito della registrazione del precedente statuto avvenuta in data 03/12/2024 sono giunte delle indicazioni da parte della Provincia di Cremona, Settore Protezione Civile, relative alla necessità di modifica di alcuni riferimenti normativi ormai abrogati, inoltre a seguito di un confronto congiunto con CSV si sono ritenuti necessarie ulteriori integrazioni pertanto si propongono le seguenti modifiche:
 - Si procede alla riformulazione dell'art 3 con i riferimenti normativi corretti; e secondo la DGR di Regione Lombardia N° XII/3746 del 30/12/2024 allegato A: l'Associazione è il riferimento per il CCV CR; svolge in via esclusiva i compiti di cui all'art. 23, comma 1, della L.R. 27/2021 per conto del CCV CR.
 - All'art 4 viene aggiunto "di maggiore età" dopo il termine "persone fisiche" ed eliminata la frase "In caso di adesione all'Organizzazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti associati."





Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CREMONA-ODV

C. F. 93068130199

Allegato

- All'art 9 si procede con la modifica ai sensi dell'art. 24 comma 2 Dlgs 117/2017, agli associati costituiti in forma di ente del terzo settore, sono da attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Fino a 40 associati 2 voti, da 40 a 60 associati 3 voti, da 60 a 90 associati 4 voti, oltre ai 90 associati 5 voti.

-all'art 13 viene inserito "Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti."

Al termine dell'intervento il Presidente chiede all'Assemblea di approvare le rettifiche apportate allo statuto dell'associazione.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera all'unanimità di adottare il nuovo statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale e l'allegato statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o suo delegato entro i termini stabiliti da legge.

Il Segretario

il Presidente

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

**" COORDINAMENTO VOLONTARIATO
PROTEZIONE CIVILE CREMONA ODV "**
CF 93068130199



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata **" COORDINAMENTO VOLONTARIATO CREMONA PROTEZIONE CIVILE ODV "**, di seguito denominata semplicemente Organizzazione. L'Organizzazione utilizza quale acronimo **"CV CREMONA PROTEZIONE CIVILE ODV"**.

L' Organizzazione avrà durata illimitata. L'Organizzazione fissa la propria sede in Cremona.

L'Organizzazione potrà istituire e chiudere sedi secondarie in Italia o all'estero, su deliberazione del Consiglio Direttivo. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Statuto

L'Organizzazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.



ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organizzazione è l'associazione di riferimento per il CCV CR(Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Cremona) e svolge, **in via esclusiva, i compiti di cui all'art. 23, comma 1, della L.R. 27/2021 per conto del CCV di competenza (CCV CR)** ogni attività ed ogni ambito del CCV-CR istituito con l'art.23 della Legge Regione Lombardia 27/2021 e s.m.i.

L'Organizzazione, nel perseguire tale scopo, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibile alla lettera y) Protezione civile ai sensi della legge 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre svolge attività di cui alla lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Nello Specifico l'Organizzazione collabora, **in via esclusiva**, con il CCV-CR, soggetto di emanazione di Regione Lombardia, istituito ai sensi dell'art.23 della Legge Regione Lombardia 27/2021 e s.m.i. può collaborare con tutte le istituzioni competenti in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale. L'Organizzazione supporta, **in via esclusiva**, il CCV-CR, nel riunire e collegare tutte le organizzazioni iscritte all'attuale Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia- sezione Provincia di Cremona, aventi sede legale sul territorio Provinciale.

Tale collaborazione è realizzata in ottemperanza e con gli obiettivi contenuti nell'art. 5 del presente statuto in combinato disposto con il Regolamento Regione Lombardia n.10/2022 e nello specifico si argomenta per:

- a) situazioni di emergenza locale, territoriale, regionale o nazionale, come definite all'art. 16, commi 1 e 2 del d.lgs. 1/2018;
- b) eventi a rilevante impatto locale, come definiti dalla DPCM del 9 novembre 2012 e all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 1/2018;
- c) attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli artt. 2, 18, 22 del D. Lgs. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative,
- e) supporto alle attività di protezione civile, come richiesto dal CCV-CR
- f) qualsiasi supporto richiesto dal CCV-CR stesso in ambito operativo, amministrativo e finanziario;
- g) supportare gli enti preposti nell'intervento di soccorso in eventi calamitosi, cooperando e svolgendo azione di collegamento nell'ambito delle emergenze.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone volontarie degli enti associati.

L'Organizzazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo, al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Organizzazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione opera e agisce nel territorio nazionale ed internazionale.

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 4 – Ammissione

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le organizzazioni di volontariato e gli ETS (soggetto giuridico) che operano in ambito di protezione civile e a loro volta iscritte all'albo di protezione civile della Lombardia sezione della Provincia di Cremona; versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi associati; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione stessa, che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali, attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo e di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Organizzazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, scioglimento e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Organizzazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'Associato che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può fare ricorso all'Assemblea degli Associati di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Organizzazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 – Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell' **Organizzazione**:

- a) L'Assemblea degli associati;

b) Il Consiglio direttivo;

c) il Presidente del Consiglio direttivo;

d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge;

ART. 9 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati all'**Organizzazione** ed è l'organo sovrano della stessa. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli associati, purché siano decorsi mesi 3 (tre) dall'avvenuta iscrizione nel Registro Soci. Ciascun associato, persona fisica, ha un voto. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 Dlsg 117/2017 agli associati costituiti in forma di ente del terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Fino a 40 associati 2 voti, da 40 a 60 associati 3 voti, da 60 a 90 associati 4 voti, oltre a 90 associati 5 voti

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un membro del Direttivo in carica.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'**Organizzazione** almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'**Organizzazione**, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'**Organizzazione**;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina il funzionamento dell'**Organizzazione**, ivi compresi i lavori assembleari;
- h) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- i) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- k) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni associato non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Organizzazione.

ART. 12 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'**Organizzazione**;
- c) la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'**Organizzazione** e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni Associato non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Organizzazione.

ART. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari fino a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci nel rispetto dell'art. 2382 del C.C. per la durata di tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.

Il Consiglio Direttivo può anche eleggere tra gli Associati un tesoriere che sarà responsabile della tenuta dei registri contabili e della gestione della cassa.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. E' convocato dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione, salvo i casi di urgenza dove la convocazione avverrà per le vie brevi e senza obbligo di preavviso; la partecipazione può avvenire anche in modalità di videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'**Organizzazione**, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'**Organizzazione** o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, individuandolo nel primo candidato non eletto alle elezioni del Consiglio Direttivo, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'**Organizzazione**.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'**Organizzazione** nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'**Organizzazione** nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci;
 - d) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - e) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'**Organizzazione**.
- Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
- Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite

quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche

L'**Organizzazione** trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli Associati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rendite patrimoniali;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dell'**Organizzazione**, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- l) ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'**Organizzazione**.

ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'**Organizzazione** è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'**Organizzazione** sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Associati.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Organizzazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'**Organizzazione** e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Organizzazione redigerà il bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Organizzazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 ed entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'**Organizzazione** nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'**Organizzazione**, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 – Libri Sociali Obbligatorii

L'Organizzazione tiene:

- a) il Registro dei Volontari;
- b) il Libro degli Associati
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- f) il Libro degli Inventari.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo tranne il libro e) che è a cura dell'organo a cui si riferisce.

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'**Organizzazione** il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

ART. 24 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ART. 25 – Disposizioni finali

Il Consiglio Direttivo sarà composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, come disposto dall'art. 13, a partire dalla scadenza del Consiglio Direttivo in carica alla data dell'approvazione del presente Statuto.

Presidente



Segretario



Agenzia Delle Entrate - DP Cremona
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore

Atto registrato al n. 32 serie 3 il 04/02/2025

Imposte assolate per € 0,00

Il Funzionario

